



COMUNICATO STAMPA n. 89/26

Lussemburgo, 18 giugno 2026

Sentenza della Corte nella causa C-658/24 | Penny Market

Vendita di prodotti alimentari: la normativa ungherese che impone promozioni obbligatorie ai grandi distributori è contraria al diritto dell'Unione

Tale normativa impedisce ai distributori, senza adeguata giustificazione, di fissare liberamente i prezzi e i quantitativi di vendita di taluni prodotti sulla base di considerazioni economiche e contrasta con la direttiva «servizi».

Nel maggio 2023, nel contesto della guerra in Ucraina, l'Ungheria ha introdotto un regime di riduzioni di prezzo obbligatorie per contrastare l'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari. In base a tale regime, i distributori di prodotti alimentari il cui fatturato annuo superava una determinata soglia ¹ erano tenuti, pena un'ammenda, ad applicare, per un periodo determinato (in prosieguo: la «campagna promozionale»), un prezzo lordo al dettaglio inferiore di almeno il 15% al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti per alcuni specifici prodotti. Inoltre, detti distributori dovevano anche disporre di quantitativi minimi di determinati prodotti durante tale periodo.

Nel marzo 2024, le autorità ungheresi hanno inflitto un'ammenda al venditore Penny Market, un'impresa appartenente al gruppo tedesco di distribuzione alimentare REWE, poiché due dei prodotti oggetto della campagna promozionale (uno appartenente alla categoria delle mele, l'altro a quella delle acque minerali e bevande rinfrescanti) non erano presenti sugli scaffali e non era stata effettuata alcuna vendita di tali prodotti il giorno del controllo.

La Penny Market ha contestato la sanzione, invocando un ritardo nella consegna e la disponibilità di un prodotto sostitutivo, e ha avviato un procedimento dinanzi alla Corte di Győr (Ungheria) al fine di ottenere l'annullamento della decisione amministrativa. Nutrendo dubbi sulla compatibilità del regime di riduzioni di prezzo obbligatorie con il diritto dell'Unione, in particolare con la libera prestazione dei servizi ² e con la libertà di stabilimento ³, nonché con il regolamento OCM ⁴ e con la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno ⁵, tale giudice ha adito la Corte di giustizia.

La Corte ritiene che il regime ungherese che impone riduzioni obbligatorie dei prezzi ai grandi distributori alimentari sia contrario al regolamento OCM e alla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.

In primo luogo, essa constata che tale regime **pregiudica il libero gioco della concorrenza**, una componente fondamentale del regolamento OCM. Infatti, l'obbligo di mettere in vendita determinati prodotti a un prezzo ridotto e in un quantitativo minimo prestabilito impedisce ai distributori di fissare liberamente i propri prezzi di vendita e i quantitativi che intendono vendere sulla base di considerazioni economiche.

La Corte esamina poi l'argomento dell'Ungheria secondo cui tale restrizione è giustificata dalla lotta contro l'inflazione e dalla tutela dei consumatori svantaggiati mediante un approvvigionamento garantito di prodotti alimentari di base a prezzi accessibili. Essa constata che **le misure in questione non sono proporzionate**, poiché non perseguono in modo coerente e sistematico gli obiettivi prefissati e non sono quindi idonee a garantirne il raggiungimento. Infatti, gli unici commercianti interessati sono quelli il cui fatturato annuo supera la soglia prestabilita, che si trovano generalmente in zone urbane piuttosto che in zone rurali. Una parte significativa dei consumatori svantaggiati avrà quindi difficoltà, nella pratica, ad accedere ai prodotti alimentari a prezzi ridotti.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che spetta al giudice ungherese determinare se il regime contestato costituisca, ai sensi della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, **una discriminazione indiretta nei confronti delle società aventi sede al di fuori dell'Ungheria**. A tale riguardo, si dovrebbe constatare l'esistenza di una discriminazione indiretta vietata dalla direttiva ove, a seguito della verifica del giudice ungherese, risultasse che le grandi catene di distribuzione ungheresi eludano la normativa, da un lato, in quanto operanti in franchising e quindi non tenute a sommare il proprio fatturato per verificare se hanno superato la soglia prestabilita e, dall'altro, in quanto esercenti le loro attività a titolo di un codice della classificazione statistica delle attività economiche diverso da quello previsto dal regime contestato.

In ogni caso, anche se il giudice ungherese dovesse stabilire che la normativa in questione non è discriminatoria, detta normativa non è conforme alle prescrizioni della direttiva, poiché, come constatato in merito alla sua incompatibilità con il regolamento OCM, essa non è idonea a garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi. **Tale normativa è quindi contraria anche alla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Ossia un fatturato netto superiore a 1 miliardo di fiorini ungheresi (HUF) (circa 2 500 000 euro) nel corso dell'anno 2021.

² L'articolo 56 TFUE.

³ L'articolo 49 TFUE.

⁴ [Regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021.

⁵ [Direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.